

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GRILLI VENEZIA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO"

## ART. 1 (Denominazione e sede)

1. L'organizzazione di volontariato, denominata "Grilli Venezia Associazione di Volontariato" assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.
2. L'organizzazione ha sede in Venezia – Mestre, via Corso del Popolo n.58.

## ART. 2 (Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato Associazione di Volontariato Grilli Venezia è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione.

## ART. 4 (Modifica dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei  $\frac{3}{4}$  degli aderenti o in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## ART. 5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## ART. 6 (Finalità)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e i suoi obiettivi sono rivolti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, in specie tramite un'attività concreta e diretta:
  - a) *a tutelare e valorizzare il patrimonio delle zone di interesse storico e archeologico del veneto;*
  - b) *a recuperare i beni culturali e artistico-monumentali in stato di abbandono;*
  - c) *a conservare, salvaguardare e tutelare l'ambiente e i relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;*anche attraverso campagne di informazione, sensibilizzazione e denuncia, attraverso l'organizzazione, la promozione e la partecipazione ad eventi, conferenze, meeting, attraverso la produzione e la distribuzione dei materiale informativo, cartaceo ed informatico, attraverso la collaborazione con associazioni che operano con analoghe finalità ed obiettivi.
2. L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio del comune di Venezia, nella provincia di Venezia e nella regione Veneto.

## ART. 7 (Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo direttivo e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile, su domanda scritta del richiedente.
3. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. Non sono ammessi a soci coloro i quali abbiano procedimenti penali in corso o sentenze di condanna per reati penali passate in giudicato in qualunque grado di giudizio; non sono ammessi a soci coloro i quali abbiano cariche pubbliche che possano creare un conflitto di intenti o di interessi.

## ART. 8 (Diritti e doveri degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
4. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

## ART. 9 (Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. Il socio che per 3 mesi consecutivi non partecipa attivamente all'associazione può esserne escluso.
3. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

#### **ART. 10 (Gli organi sociali)**

1. Sono organi dell'organizzazione: Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### **ART. 11 (L'assemblea)**

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di 1 delega per ciascun socio.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
5. I voti sono palesi.
6. Di ogni assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione ai soci.

#### **ART. 12 (Convocazione)**

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione email e pubblicazione sul web oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

#### **ART. 13 (Assemblea ordinaria)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. La presenza è valida anche tramite audio/video conferenza.

#### **ART. 14 (Assemblea straordinaria)**

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati o in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati. La presenza è valida anche tramite audio/video conferenza.

#### **ART. 15 (Consiglio Direttivo)**

1. Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è composto da n. 11 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3, con riconferma annuale dell'incarico da parte dell'assemblea, e sono rieleggibili.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, presenza valida anche tramite audio/video conferenza.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.
5. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è dagli altri componenti del consiglio stesso.

#### **ART. 16 (Il Presidente)**

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 17 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

#### **ART. 18 (I beni)**

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

#### **ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili)**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 20 (Proventi derivanti da attività marginali)**

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;
2. L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

#### **ART. 21 (Bilancio)**

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio.

#### **ART. 22 (Convenzioni)**

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

#### **ART. 23 (Dipendenti e collaboratori)**

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 24 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

#### **ART. 25 (Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **ART. 26 (Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### **ART. 27 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

#### **ART. 28 (Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.